

seguenti criteri:

- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre rispettivamente degli anni 2019 e 2020;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del Dpr n. 633/1972, aventi data di emissione nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre rispettivamente degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del Dpr 26 Ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con l'applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento all'anno 2019 che all'anno 2020);
- per i soggetti che non hanno l'obbligo di fatturazione, occorre far riferimento all'ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020). Con riferimento a coloro che esercitano contestualmente più attività, ovvero producano nel medesimo periodo d'imposta reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dovrà tenere conto di tutte le attività esercitate.

Il sottoscritto, dichiara, altresì:

- che la propria impresa/impresa rappresentata risultava attiva e operativa alla data del 11 marzo 2020;
- che la propria impresa/impresa rappresentata risulta attiva alla data di registrazione al protocollo generale dell'Ente della richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
- che la propria impresa/impresa rappresentata non era sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019;
- di possedere i requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
- di essere in regola con il DURC;
- **di aver preso visione di tutte le informazioni previste all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione consultabili nell'apposita sezione GDPR e Privacy del sito del Comune di Fano accedendo al seguente link: <https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468-PrivacyPolicy/InformativaCittadini.pdf> ;**
- **di essere stato preventivamente informato sulle responsabilità penali derivanti dall'uso di atti falsi, dal rilascio di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti al vero;**
- **che in relazione alle disposizioni dell'art.18 commi 1 e 2 del D.L. 157/2020 per cui è transitoriamente non applicabile l'art.7 comma 2 del R.UE 1407/2013, atteso che la presente sovvenzione è riferibile ad un aiuto di stato "de minimis", con la presente sovvenzione non viene superato il limite di Legge, impegnandosi eventualmente alla tempestiva rifusione delle somme erogate in eccesso.**

Il sottoscritto chiede che il bonus venga concesso mediante bonifico bancario da effettuare presso il seguente istituto di credito _____ Agenzia _____,
codice _____ IBAN _____ n. _____ intestato
all'impresa _____.

Luogo e Data :

Firma del dichiarante

N.B. La presente deve essere inoltrata esclusivamente tramite pec (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.fano.suap@emarche.it a far data dal 08/01/2021 fino al 31/01/2021. È necessario allegare copia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Non saranno ritenute ammissibili le domande pervenute non per il tramite delle modalità di cui sopra e oltre i termini indicati.